




REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA  
Direzione Generale Enti Locali e Finanze  
Servizio Enti Locali



Museo Deledda

FONTE	AUTORITA'	PROVVEDIMENTO
 <p>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>gazzettaufficiale.it</p>	<p>Ministero della Salute</p>	<p>Ordinanza 9 gennaio 2022 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/10/22A00100/">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/10/22A00100/</a></p>
 <p>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>gazzettaufficiale.it</p>	<p>Presidente della Repubblica</p>	<p>Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.</p> <p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/</a></p>
 <p>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>gazzettaufficiale.it</p>	<p>Presidente del Consiglio dei Ministri</p>	<p>Decreto del 21 settembre 2021 - Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) ad assumere n. 67 unità di segretari comunali.</p> <p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/03/21A07741/">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/03/21A07741/</a></p>

Riferimenti Normativi

		
 <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>dait.interno.gov.it</p>	<p>Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali</p>	<p>Decreto 8 gennaio 2022 - Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.</p> <p><a href="https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-08-01-Modello istanza">https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-08-01-Modello istanza</a></p> <p><a href="#">Manuale utente</a></p>
 <p>fondazioneifel.it</p>	<p>Ifel</p>	<p>La dimensione territoriale nelle politiche di coesione. Stato di attuazione e ruolo dei Comuni nella programmazione 2014-2020. Undicesima edizione - 2021.</p> <p><a href="https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-">https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-</a></p>
 <p>fondazioneifel.it</p>	<p>Ifel</p>	<p>Legge di Bilancio 2022. Nota sintetica ANCI - Nota sintetica sulle principali disposizioni di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane contenute nella legge di bilancio 2022, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 29 dicembre 2021.</p> <p><a href="https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item">https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item</a></p>
 <p>agid.gov.it</p>	<p>Agid</p>	<p>La spesa ICT nella PA italiana 2021 - Principali trend e percorsi in atto.</p> <p><a href="https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/">https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/</a></p>
 <p>agid.gov.it</p>	<p>Agid</p>	<p>Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici</p> <p><a href="https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/re">https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/re</a></p>
 <p>agid.gov.it</p>	<p>Agid</p>	<p>Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.</p> <p><a href="https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lin">https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lin</a></p>
 <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>dait.interno.gov.it</p>	<p>Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali</p>	<p>Decreto 14 gennaio 2022 - Approvazione della modalità di certificazione, per l'anno 2022, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'I.V.A. relativa ai contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico locale di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari.</p> <p><a href="https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-14-01-2022-">https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-14-01-2022-</a></p>
 <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>dait.interno.gov.it</p>	<p>Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali</p>	<p>Decreto 14 gennaio 2022 - Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.</p> <p><a href="https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-14-01-Allegato A">https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-14-01-Allegato A</a></p>
<p>Riferimenti Normativi</p>		



Dissesto degli Enti Locali: l'Adunanza Plenaria si pronuncia sugli effetti della dichiarazione  
Segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato A.P. del 12.1.2022  
Enti locali – Comuni – Dichiarazione di dissesto – Effetti positivi - Condizione

Ha chiarito la Sezione che se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell'Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l'esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza.

Tali ultimi rilievi servono anche a confutare i dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme sullo stato di dissesto, così come evocati dalle parti appellanti e riferite nell'ordinanza di remissione.

Infatti, se lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell'ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente, è evidente che tale interesse pubblico risulta prevalente, in base ad un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali. Peraltro, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza 21 giugno 2013, n. 154, relativa a disposizioni per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma (art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, in l. 26 marzo 2010, n. 42), ha sostenuto che in una procedura concorsuale – tipica di uno stato di dissesto – una norma che ancori ad una certa data il fatto o l'atto genetico dell'obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell'eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione; e sarebbe irragionevole il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile.

Ha quindi concluso l'Alto consesso che da un lato, va rilevato che, con la separazione tra le attività finalizzate al risanamento e quelle di liquidazione della massa passiva, il dissesto ha assunto una fisionomia analoga al fallimento privatistico, il quale, come è noto, non è sottoposto a termini finali certi senza che, per questo, si sia dubitato della sua legittimità costituzionale, trattandosi peraltro di un istituto diffuso a livello comunitario.

Al riguardo, si osserva che il processo di omologazione tra dissesto degli enti locali e fallimento privatistico si è poi accentuato con i successivi interventi normativi, realizzati con il d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e il relativo decreto correttivo (d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336), con i quali si sono tra l'altro introdotte delle cause di prelazione dei crediti e si è previsto che l'organo straordinario di liquidazione predisponga un primo piano di rilevazione dei debiti recante l'elenco di quelli esclusi dalla massa passiva della procedura, strumentale all'erogazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti e il pagamento in acconto dei debiti inseriti nel piano di rilevazione.

Dall'altro lato, va sottolineato che sussistono, anche in costanza di Gestione liquidatoria, contributi dello Stato per il pagamento dell'indebitamento pregresso in rapporto alla popolazione dell'ente dissestato (artt. 4 e 21 d.l. n. 8-1993), e quindi esistono correttivi normativi idonei a realizzare e plasmare l'interesse dei creditori dell'Ente i cui crediti siano confluiti nella Gestione liquidatoria. Al riguardo, deve peraltro aggiungersi che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione è stata assoggettata alla normativa sul contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in particolare per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180). In tal modo, la remunerazione dei crediti attraverso gli interessi di mora ai sensi del citato d.lgs. n. 231-2002 offre una compensazione al creditore, che si contrappone al rischio che il credito venga attratto nella massa della Gestione liquidatoria.

Il dissesto finanziario degli enti locali si colloca quindi, in altri termini, all'interno dell'antitesi Stato-mercato.

Infatti, per la copertura del disavanzo dell'ente locale e per il suo risanamento è previsto un intervento, sia pure non illimitato, dello Stato, con funzione tipica di "pagatore di ultima istanza" all'interno del sistema di finanza pubblica che da esso promana; a ciò si contrappone un regime dei debiti commerciali dell'ente locale proprio delle transazioni tra imprese, in cui non sono ordinariamente previsti interventi di sostegno pubblico contro l'insolvenza.

Si ricordano, peraltro, anche le misure straordinarie relative alla possibilità che l'ente locale acceda alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis, contraddistinta dall'incapacità solo temporanea di fare fronte al servizio del debito e, al pari del dissesto finanziario, dall'intervento di risorse a carico del bilancio dello Stato, ovvero il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter TUEL.

Alla luce delle svolte considerazioni, si ritiene che le caratteristiche del procedimento di dissesto siano espressive di un equilibrato e razionale bilanciamento, a livello normativo, con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità locale, e, dall'altro lato, di tutelare i creditori.

L'equilibrio così delineato sul piano della vigente normativa rende evidente e manifesto che la disciplina sullo stato di dissesto non può ritenersi contrario ad alcun parametro costituzionale, né in via diretta né attraverso il meccanismo della norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost..